

## Cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario tributario 2013

Ancora una volta l'Ordine degli Avvocati di Genova mi conferisce l'alto onore di rappresentarlo in questa oramai consueta cerimonia nella quale giustamente si ribadisce che, quello tributario, rappresenta il "quarto pilastro" della giurisdizione unitamente a quello Civile, Penale e Amministrativo.

Invero, frequentando le Aule della Giustizia tributaria, si riscontra nell'ambito dei difensori tecnici un incremento della presenza di Avvocati.

E questo è dovuto al sempre maggior "appeal" che la materia tributaria ha sui giovani anche per il diffuso insegnamento delle discipline tributarie nelle Università e per la attivazione di Corsi di specializzazione o Masters in diritto tributario.

Indubbiamente l'Avvocatura costituisce ceto professionale preparato e sensibile anche al profilo tecnico-giuridico (e non solo al contenuto economico e contabile) del rapporto tributario e del processo: la sua auspicata sempre maggior partecipazione non può che essere di stimolo al miglioramento qualitativo del rapporto tributario in generale e del processo tributario in particolare, in collaborazione ovviamente con i sig. Magistrati tributari.

Già i Magistrati Tributari: problema di fondo è quello della loro formazione e corretta retribuzione. Problema, la cui soluzione – a mio avviso – è assolutamente indispensabile e pregiudiziale a qualsiasi riforma del processo tributario.

Anche perché in tal modo – ed alludo soprattutto al problema della retribuzione – si eliminerebbe "un alibi" dietro il quale talora il giudice si nasconde.

Frequentando le aule della Giustizia tributaria di tutta Italia e sentendo anche i commenti e le opinioni dell'Avvocatura, (della quale sono qui portavoce), non posso esimersi dal constatare che il principio della "collegialità" dei Giudici è talora accantonato. Anzi, in taluni casi si ha proprio l'impressione che anche il sig. Relatore abbia appena ritirato ed esaminato il fascicolo. Per converso, a volte si ha invece l'assoluta certezza che il Relatore abbia già "deciso" la causa.

Sia nell'un caso che nell'altro, il fondamentale principio del contraddittorio affidato anche alla discussione orale è assolutamente frustrato.

Nel primo caso, è frustrante discutere la causa davanti a giudici che vengono a conoscere gli atti solo in quel momento, nel secondo, è altrettanto frustrante discutere la causa nella quale il giudice ha "già deciso", non essendo disponibile ad un confronto "vero" che possa modificare una sua più che legittima "opinione" (che non è ancora "decisione") formatasi dalla lettura degli atti processuali.



Per fortuna, sono frequenti casi di "collegi informati" e pronti a recepire le diverse opinioni emesse dalle parti e di giudici che approfondiscono preventivamente la causa e gli atti del processo e quindi sono anche in grado di indirizzare la discussione delle parti verso i profili che ritengono "topici" e suscettibili di ottimale approfondimento.

Anzi, in proposito vorrei farmi latore di una piccola proposta diretta alla migliore ed ottimale organizzazione della pubblica udienza.

La sempre maggior complessità delle questioni che si dibattono nei processi

tributari comporta la necessità della sintetica enunziatura della materia del contendere e cioè della individuazione del contenuto della pretesa impositiva quale espressa nell'atto di imposizione.

A tale sintetica esplicitazione dovrebbe compiutamente provvedere il sig. Relatore che, individuato l'oggetto della pretesa impositiva e le "carte messe in tavola" dalle parti, affida loro il compito di illustrare le rispettive tesi.

Talora, tuttavia, in mancanza di una valida Relazione, è parte ricorrente che, al fine di far comprendere le ragioni delle proprie doglianze, si trova nella necessità di preventivamente illustrare al Collegio il contenuto della pretesa impositiva.

Ma, questo è il punto: ferma restando la posizione processuale "attore/convenuto" delle parti, v'è da domandarsi se – almeno in relazione a fattispecie impositive complesse – le regole del "giusto processo" non impongano di aprire la discussione orale, richiedendo all'Ente impositore di preventivamente illustrare sinteticamente il (solo) oggettivo contenuto della pretesa impositiva.

Dopo di ciò ciascuna parte potrà addurre le proprie ragioni rispettivamente a censura o a supporto di tale pretesa, secondo le ordinarie "regole" processuali.

A mio avviso, si tratta di una piccola ma pregnante proposta, la cui adozione è affidata alla iniziativa del sig. Presidente, quale titolare del "potere di organizzazione" della udienza e da adottarsi (soprattutto) in relazione a fattispecie impositive complesse per le quali lo stesso Collegio ravvisi la necessità di approfondire l'oggetto della pretesa impositiva, quale emergente dalla Relazione svolta (o peggio ancora quanto meno in assenza di una efficace Relazione).

Si tenga conto che si rinvengono casi di pretese impositive (ad esempio, in materia di abuso del diritto o di "riqualificazione" negoziale) la cui comprensione ed esplicitazione non è agevole e non si vede perché a ciò debba provvedere il difensore del contribuente solo perché nella "normale" dinamica processuale è il "primo" a prendere la parola.

Anzi, ritengo che in taluni casi, lo stesso difensore dovrebbe ritenersi legittimato a richiedere che sia l'Ente impositore ad individuare l'oggetto sintetico della pretesa formulata, costituente l'oggetto del giudizio.

È una proposta che "non costa nulla" né richiede alcun intervento normativo, ma che mi sembra sia indirizzata nel senso del "giusto processo" costituzionalmente garantito.

Un'ultima considerazione: siamo alla vigilia dei nuovi accertamenti "redditometrici" dai quali potrà scaturire una ricostruzione in gran parte presuntiva del reddito delle persone fisiche.

Se si coniuga tale ricostruzione presuntiva con il contenuto dell'accertamento impositivo quale immediato titolo esecutivo, ne deriva una sorta di "miscela esplosiva", idonea a trasformare una "spesa" presunta in una imposta immediatamente pretesa.

Da ciò la necessità che i "giudici di base" utilizzino con

estrema razionalità, il potere cautelare loro assegnato, tenendo conto (particolarmente sotto il profilo del *fumus boni juris*) di tutti gli specifici contesti in cui tale ricostruzione presuntiva si riveli incoerente con la situazione di fatto riscontrata.

Al riguardo, appare particolarmente utilizzabile anche il potere (riconosciuto dall'art. 7, comma 5 d.p.r. 1992, n. 546) di disapplicazione nel caso concreto degli atti amministrativi generali (quale è appunto il D.M. 24 dicembre 2012 sul nuovo redditometro) tenuto conto della specificità "dell'oggetto dedotto in giudizio".

In tal modo, il giudice di merito, quale interprete del "diritto vivente", è chiamato alla importante funzione di adeguamento e adattamento al caso concreto della regola presuntiva, limitandone gli effetti negativi della sua generale ed astratta applicazione.

Prof. Avv. Antonio Lovisolo

## Seconda esposizione al Centro di Cultura

Secondo appuntamento al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con le mostre dei Colleghi: questa volta è stata Barbara Grasso ad offrire una galleria di fotografie. Sguardi rubati, questo il titolo della mostra, visti attraverso l'obiettivo e l'occhio di Barbara che ha tratteggiato, con semplicità e tanta passione, i ritratti di persone e di luoghi quali Istanbul, New York. Anche la nostra città è stata al centro dell'esposizione, con i suoi caruggi, le chiese, le bellezze nascoste dei particolari. Il tutto attraverso una fotografia che denota grande tecnica ma anche grande cuore dell'autrice. Non a caso la mostra è stata visitata e apprezzata da moltissimi Colleghi, che hanno voluto anche portare a casa uno sguardo rubato, attraverso una donazione al Fondo De Gregori. Le iniziative culturali, infatti, vengono legate sempre ad un'iniziativa benefica per rinnovare, attraverso segni tangibili, lo spirito di colleganza. Giovedì 16 maggio si aprirà l'esposizione di dipinti dell'Avv. Gabriella De Filippis e si chiuderà il 31 luglio.

Avv. Cons. Carlotta Farina e Roberta Barbanera

### Notiziario

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DI GENOVA

n. 1 Gennaio - Aprile 2013

Quadrimestrale - Reg. Trib. di Genova n. 3/97

Editore: De Ferrari Comunicazione S.r.l.

Direttore responsabile: Fabrizio De Ferrari

Redazione e Amministrazione: c/o Tribunale di Genova

Sped. in A.P. 70% filiale di Genova

Comitato di Redazione:

Alessandro Vaccaro e Alessandro Barca

Elisabetta Bubba, Federico Cinquegrana, Simonetta Cocconi,

Matteo Caniglia Cogliolo, Simona Ferro, Barbara Grasso, Angelo Ramoino

